

Assetti organizzativi e interessi “umani” nell’impresa

di MARIA AMBROSIO

SOMMARIO: 1. Gli assetti organizzativi nella riforma del diritto societario – 2. Gli assetti organizzativi nel novellato art. 2086 c.c. – 3. L’evoluzione diacronica delle finalità d’impresa – 4. Una recente prospettiva: la responsabilità sociale d’impresa – 5. La sostenibilità come nuovo paradigma dello sviluppo economico – 6. Ambiente, sostenibilità e impegno internazionale.

1. Gli assetti organizzativi nella riforma del diritto societario

Affrontando il tema degli assetti organizzativi d’impresa¹ occorre anzitutto notare che la legge delega per la riforma del diritto societario del 2003-2004², introducendo nuove clausole generali in materia³, aveva enunciato il principio per cui gli «assetti organizzativi adeguati» avevano l’obiettivo di «promuovere l’efficienza e la correttezza della gestione dell’impresa sociale»⁴.

Anche se l’art. 2381 c.c. si riferisce specificamente alle società per azioni, è da notare che il legislatore interviene «per incidere sulle concrete modalità di organizzazione interna dell’attività d’impresa, che è campo tradizionalmente lasciato all’autonomia decisionale dell’imprenditore»⁵. L’obiettivo del legislatore, pertanto, è quello di far realizzare una compiuta

¹ Già contemplati, con diversa dizione, dal d. lgs. n. 231/2001 laddove si esoneravano gli enti dalle responsabilità previste evitando l’applicazione di sanzioni qualora potessero dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato «modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire la commissione di reati della stessa specie di quello verificatosi».

² *Ex multis*, tra i primi contributi, si vedano V. CALANDRA BONAURA, *I modelli di amministrazione e controllo nella riforma del diritto societario*, in *Giur. comm.*, 2003, I, p. 535 ss.; P. MONTALENTI, sub art. 2381, in COTTINO *et al.* (a cura di), *Il nuovo diritto societario*, Bologna, 2004, p. 664 ss.; P. MARCHETTI, *Il potere decisionale gestorio nella s.p.a.*, in G. CIAN (a cura di), *Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario*, Atti del convegno di studi di Padova-Abano Terme, 5-7 giugno 2003, Padova, 2004, p. 469 ss.

³ Sull’inquadramento tra clausole generali e/o principi si vedano, tra gli altri, M. LIBERTINI, *Clausole generali, norme generali e principi fondamentali nel diritto commerciale. Riflessioni introduttive*, Relazione al convegno *Orizzonti del diritto commerciale*, Roma, 16 luglio 2010; L. MENGONI, *Spunti per una teoria delle clausole generali*, in *Riv. crit. dir. priv.* 1986, p. 5 ss.; S. RODOTÀ, *Il tempo delle clausole generali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1987, p. 709 ss.

⁴ L. 366/2001, art. 4, comma 2. In tema, per i profili generali, è d’obbligo il rinvio a C. ANGELICI, *Rapporti sociali e regole della correttezza*, in C. ANGELICI-G.B. FERRI, *Studi sull’autonomia dei privati*, Torino, 1997, p. 394 ss.; A. GAMBINO, *Il principio della correttezza nell’ordinamento delle società per azioni (abuso di potere nel procedimento assembleare)*, Milano, 1987.

⁵ V. BUONOCORE, *Adeguatezza, precauzione, gestione, responsabilità: chiose sull’art. 2381, commi terzo e quinto, del codice civile*, in *Giur. comm.*, 2006, p. 6.

proceduralizzazione sia dell'organizzazione che dell'attività d'impresa e gli interpreti ritengono che il punto focale di un adeguato assetto organizzativo risieda nella possibilità di poter avere a disposizione strumenti atti a una rilevazione dei fatti contabili tempestiva, veritiera, corretta e completa, conseguibile tramite la specifica formazione delle risorse umane disponibili e l'impiego di apparecchiature informatiche *ad hoc*⁶.

In particolare erano stati sottolineati tre significativi aspetti: l'importanza attribuita all'informazione e alla trasparenza che valgono tanto da guida all'agire informato che da standard di tracciabilità dei comportamenti; la precisazione dei doveri-poteri degli amministratori finalizzata alla regolamentazione di attività e funzioni di chi detiene il potere gestorio; il rafforzamento dei poteri degli amministratori ai sensi del riformato art. 2380 *bis*, comma 1° c.c.⁷.

L'art. 2381, comma 3, c.c. stabilisce inoltre che il consiglio d'amministrazione «valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società», mentre il comma 5 dispone che «gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa». In altre parole, con l'art. 2381 c.c. l'adeguatezza degli assetti interni dell'impresa diviene un principio giuridico⁸.

Quindi, pur non fornendo il legislatore una nozione che consenta di precisare in cosa si sostanzino gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, si richiede che gli organi societari curino, valutino e vigilino sull'adeguatezza di tali assetti⁹. È stata in questo contesto sottolineata la duplice dimensione dell'adeguatezza degli assetti organizzativi che hanno natura sia statica che dinamica. Una natura statica che riguarda la cura degli assetti stessi, ossia la loro predisposizione e la valutazione della loro adeguatezza, che compete precipuamente all'organo amministrativo, ma anche una natura dinamica che afferisce alla vigilanza dell'organo di

⁶ Gli adeguati assetti organizzativi appaiono pertanto uno strumento fondamentale di tracciabilità dei processi e un criterio di valutazione della responsabilità di amministratori, dirigenti e organi preposti al controllo. I principi e le tecniche dell'organizzazione aziendale, non limitandosi quindi ad essere *best practices* da seguire, assurgono, come si vedrà ampiamente nel prosieguo, a regola generale di diritto comune.

⁷ Sul punto, per tutti, esaustivamente, M. IRRERA, *Assetti adeguati e governo delle società di capitali*, Milano, 2005 e P. MONTALENTI, *I principi di corretta amministrazione*, in *Assetti adeguati e modelli organizzativi nella corporate governance delle società di capitali*, opera diretta da M. IRRERA, Torino, 2016, p. 4 ss.

⁸ V. BUONOCORE, *op. cit.*, p. 5.

⁹ Il riferimento, nello specifico, è all'art. 2381, commi 3 e 5 e all' art. 2403, comma 1°, c.c.

controllo sul rispetto dei principi di corretta amministrazione¹⁰ e che richiede pertanto una costante attività di vigilanza e monitoraggio; la separazione dei compiti consente tra l'altro di ridurre il rischio di comportamenti fraudolenti da parte degli organi societari attraverso una ripartizione di funzioni e responsabilità.

A prescindere quindi dai singoli assetti adottati, si configurerebbe in capo agli organi societari un dovere generale di predisporre regole di organizzazione che consentano non solo di rispettare le disposizioni di legge e di statuto, ma altresì di condurre l'attività d'impresa garantendone efficacia ed efficienza, ossia, rispettivamente, realizzazione degli obiettivi e impiego delle risorse¹¹.

2. Gli assetti organizzativi nel novellato art. 2086 c.c.

L'art. 375, comma 2, d. lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 – il c.d. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza – ha novellato l'art. 2086 c.c., aggiungendo un secondo comma che recita: «L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale». Al riguardo è stato notato che mediante l'aggiunta di tale comma «il legislatore ha introdotto una clausola generale di corretta gestione dell'impresa di carattere trasversale ai vari modelli di organizzazione dell'attività d'impresa»¹².

Peraltro, mentre il novellato art. 2086 c.c. disciplina gli obblighi dell'imprenditore collettivo applicandosi quindi non più solo alle società per azioni, ma a tutte le società, sia di persone che di capitali, lucrative, consortili o cooperative, e anche a qualsiasi ente che eserciti un'attività di impresa in forma collettiva¹³ ivi inclusi gli enti del terzo settore, come disposto dall'art. 11, d.

¹⁰ G. MERUZZI, *L'informativa endo-societaria*, in *Contr. e Imp.*, 2010, p. 767; ID., *I flussi informativi endosocietari nella società per azioni*, Padova, 2012, p. 41; ID., *L'adeguatezza degli assetti*, in *Assetti adeguati e modelli organizzativi nella corporate governance delle società di capitali*, opera diretta da M. IRRERA, cit., p. 66.

¹¹ V. BUONOCORE, *op. cit.*, p. 20.

¹² Per tutti L. CALVOSA, *Gestione dell'impresa e della società alla luce dei nuovi artt. 2086 e 2475 c.c.*, in *Società*, 2019, 7, p. 799.

¹³ M.S. SPOLIDORO, *Note critiche sulla "gestione dell'impresa" nel nuovo art. 2086 c.c. (con una postilla sul ruolo dei soci)*, in *Riv. soc.*, 2019, p. 262.

lgs. n. 117/2017¹⁴, il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza prevede parimenti per l'imprenditore individuale un adeguato monitoraggio della salute della propria azienda attraverso l'adozione di "misure idonee", sicché è stato notato che, pur sussistendo una differenza tra il concetto di assetto e quello di misure, «finisce coll'appannarsi e perdere rilievo la distinzione tra i doveri gravanti sull'imprenditore individuale e sugli amministratori di un'impresa operante in forma collettiva»¹⁵.

Va peraltro notato che il testo della legge delega n. 155 del 19 ottobre 2017 prevedeva, all'art. 14, che il dotarsi di assetti organizzativi adeguati fosse «dovere dell'imprenditore e degli organi sociali», senza quindi distinzione alcuna tra imprenditore individuale¹⁶ e collettivo e senza che vi fossero differenti disposizioni in relazione all'oggetto dell'attività svolta.

Tali norme pongono, come primo interrogativo, in cosa si concretizzi effettivamente l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile di una impresa e come si possa valutare la sua adeguatezza. Secondariamente ci si dovrà chiedere se l'adeguatezza degli assetti debba limitarsi agli ambiti indicati dal legislatore o se ne esistano altri che abbiano valenza di pari importanza. Occorre pertanto notare che la sola formulazione letterale dell'art. 2086 c.c. non pare sufficiente a dirimere le incertezze interpretative, mentre pare più congrua l'adozione di una prospettiva funzionale che tenga conto anche dei suoi esiti applicativi.

Relativamente alla natura degli assetti organizzativi è stato validamente scritto, in termini generali, che essi sono «quel complesso di regole che stabiliscono formalmente, ossia attraverso specifiche procedure e processi, a chi competa una determinata azione, come e quando questa debba essere compiuta»¹⁷.

La funzione degli assetti organizzativi si esplicherebbe quindi in una più marcata efficienza della gestione d'impresa «in applicazione dell'idea, sempre ricavata dalla lettura di studi di

¹⁴ Si pone il problema dell'applicabilità di tale disposizione alle fondazioni. A nostro avviso, limitatamente all'esercizio dell'attività d'impresa da esse svolte trova senza dubbio applicazione il disposto in oggetto.

¹⁵ Da ultimo R. RORDORF, *I doveri dei soggetti coinvolti nella regolazione della crisi nell'ambito dei principi generali del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Il Fallimento*, 2021, 5, p. 5.

¹⁶ Si è proposto di valutare, al fine dell'individuazione della ragione di tale esclusione, il rapporto contrattuale che intercorre tra chi gestisce l'impresa, dunque soggetto passivo di tale obbligo organizzativo, e chi ne è titolare, dunque soggetto attivo, titolare del diritto di credito a tale efficiente organizzazione. Nell'impresa individuale la figura del titolare della stessa e del gestore finiscono per sovrapporsi così che, guardando all'impresa come rapporto contrattuale, l'imprenditore individuale sarebbe al tempo stesso obbligato e creditore dell'anzidetto obbligo organizzativo. In tal senso F. DI MARZIO, *Obbligazione, insolvenza, impresa*, Milano, 2019, p. 134.

¹⁷ M. DE MARI, *Gli assetti organizzativi societari*, in *Assetti adeguati e modelli organizzativi*, cit., p. 27.

economia aziendale, secondo cui il rispetto di codici e modelli organizzativi sia in grado di ridurre ai minimi termini il rischio di eventuali risultati negativi della gestione, allorché frutto di errori nella realizzazione dell'attività»¹⁸. Peraltro va rilevato lo stretto rapporto intercorrente tra organo amministrativo e organo di controllo, stante che quest'ultimo «non si limita ad un approccio 'a consuntivo' ma, come è reso evidente dallo stesso oggetto dell'attività di monitoraggio, vale a dire gli assetti organizzativi e i 'segnali' di crisi, spiega le proprie competenze verso un approccio molto più ampio e persino di tipo previsionale. Ciononostante, anche con riguardo alla risposta dell'organo amministrativo alle sollecitazioni e segnalazioni dei sindaci, ciò che deve essere oggetto di verifica è la diligenza e la correttezza degli amministratori nel prendere in dovuta considerazione i rilievi dei sindaci e, sulla scorta delle doverose informazioni assunte, nel porre in essere le azioni necessarie per ripristinare l'adeguatezza degli assetti»¹⁹. In caso di sospetto di gravi irregolarità nella gestione, l'organo di controllo ha comunque tra gli strumenti a sua disposizione la denuncia al tribunale *ex art. 2409 c.c.*²⁰.

L'imprenditore collettivo, però, non è chiamato solo a dotarsi di un assetto qualsivoglia; gli viene di converso richiesto che l'assetto sia adeguato. Ora il concetto di adeguatezza non è una realtà autoreferenziale, ma presuppone sempre uno standard di confronto cui rapportarsi. Difatti «non esiste un 'assetto adeguato' ideale e universalmente valido» ma «esistono modelli di assetti organizzativi adeguati fra i quali l'imprenditore deve scegliere tenendo presenti innanzi tutto i parametri indicati nello stesso art. 2381 c.c., e cioè dimensioni e natura, e gli altri criteri che si riterrà di applicare per giustificare la scelta»²¹, né è detto che i parametri di riferimento siano immutabili, il che comporta un adeguamento e un adattamento degli assetti a un contesto economico, politico e sociale in costante divenire.

¹⁸ E. GINEVRA, *Il dovere di istituire assetti adeguati ex art. 2086 c.c.*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2019, 5, p. 1209 ss.

¹⁹ In questo senso L. CALVOSA, *op. cit.*, p. 801. Sulla responsabilità dei sindaci intesa come difetto di diligenza nell'esercizio della vigilanza vedi L. SCHIUMA, *La disciplina dell'organo societario di controllo e il sistema dei controlli interni*, in *Il Testo Unico Finanziario*, diretto da M. CERA-G. PRESTI, Bologna, 2020, II, p. 2063.

²⁰ Deve anche puntualizzarsi che, sull'applicabilità della *Business Judgment Rule* agli assetti organizzativi non vi è concordia tra gli interpreti: per i due orientamenti si rinvia tra tutti a P. MONTALENTI, *Gestione dell'impresa, assetti organizzativi e procedura di allerta nella riforma Rordorf*, in *Il nuovo diritto delle società*, 2018, p. 951 ss. e N. ABRIANI-A. ROSSI, *Nuova disciplina della crisi d'impresa e modificazioni del codice civile: prime letture*, in *Società*, 2019, p. 396.

²¹ V. BUONOCORE, *op. cit.*, p. 14.

Ci si potrebbe chiedere quale sia il rapporto dialettico tra l'adeguatezza organizzativa e la libera iniziativa economica, che devono trovare tra di loro un necessario bilanciamento tale da non compromettere, da un lato, l'efficienza della gestione (e pertanto, necessariamente, gli interessi dei soci e dei creditori) e da non costituire un vincolo inutilmente costrittivo dall'altro, in armonia con il dettato costituzionale degli artt. 41 e 47²².

La proceduralizzazione tanto dell'organizzazione di una impresa che della sua attività consente tra l'altro un elevato grado di correttezza dell'amministrazione²³, una migliore gestione dei rischi²⁴ e una tempestiva emersione degli eventuali segnali di crisi²⁵.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, in materia di crisi d'impresa obiettivo dichiarato dell'Unione europea è anzitutto il recupero, previa ristrutturazione, delle imprese sane ma in momentanea difficoltà finanziaria attivandone un risanamento precoce in grado di scongiurare l'insolvenza ed evitare la liquidazione e, ove ciò non sia possibile, offrendo la garanzia di una *second chance* per gli imprenditori onesti che falliscono²⁶. Per l'Unione, quindi, è da perseguire, in tutti i casi ove ciò sia possibile, la prosecuzione dell'attività, sicché in vari atti normativi comunitari²⁷ si prevede che al debitore venga lasciata la gestione dell'impresa, talvolta sottoposta al controllo giudiziario, mentre ai creditori viene temporaneamente preclusa la possibilità di reazione. In tal modo si attribuisce un ampio

²² Su questi profili già V. BUONOCORE, *op. cit.*, p. 34; *La responsabilità dell'impresa. Convegno per i trent'anni di Giurisprudenza commerciale* (Bologna 8-9 ottobre 2004), Milano, 2006 e in particolare il contributo di R. COSTI, *La responsabilità sociale dell'impresa e il diritto azionario italiano*, p. 83 ss.

²³ M. DE MARI, *Gli assetti organizzativi societari*, in *Assetti adeguati e modelli organizzativi cit.*, p. 32.

²⁴ Così già undici anni prima del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (2019) S. BERETTA, *Adeguatezza degli assetti organizzativi e risk management*, in *Atti del Convegno Paradigma "Governance e controlli societari"*, 14-15 ottobre 2008.

²⁵ È stato notato che la possibilità di salvaguardare il valore dell'impresa in crisi è "direttamente proporzionale alla tempestività dell'intervento risanatore e che, specularmente, il ritardo nel percepire i segnali rende spesso irreversibile la sua degenerazione in stato di insolvenza, ed al tempo stesso vano – se non addirittura dannoso – ogni tardivo tentativo di ristrutturazione". Così P. VELLA, *L'allerta nel codice della crisi e dell'insolvenza alla luce della direttiva (UE) 2019/1023*, in *ilcaso.it*, 24 luglio 2019, p. 2. Sul tema si veda anche EAD, *L'impatto della direttiva UE 2019/1023 sull'ordinamento concorsuale interno*, in *Il fallimento*, 2020, 6, p. 747 e ss.

²⁶ «I costi umani sono sempre anche costi economici e le disfunzioni economiche comportano sempre anche costi umani», papa Francesco, enciclica *Laudato si'*.

²⁷ Non a caso la stessa Direttiva *Insolvency* mira anzitutto, tra le sue finalità, «a rimuovere tali ostacoli garantendo alle imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare e agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità».

marginale di manovra all'imprenditore-debitore per il varo di strategie di superamento delle difficoltà economiche in seno a un piano di ristrutturazione dell'impresa²⁸.

Ma a nostro avviso agli assetti organizzativi, amministrativi e contabili se ne aggiungono altri: da qualche tempo, ad esempio, si sta assistendo all'emersione di una nuova sensibilità verso gli assetti di natura inizialmente tecnica²⁹ e, conseguentemente e successivamente, ambientale e sociale. Di questi, per le loro molteplici e complesse implicazioni, si tratterà nel prosieguo.

Prima di qualsiasi ulteriore considerazione al riguardo, resta da notare come innegabilmente l'art. 2086 c.c. costituisca un ulteriore passo nel «progressivo spostamento dell'intervento del legislatore dal piano della prefigurazione della struttura societaria a quello della regolamentazione dell'attività da questa esercitata»³⁰ con una tendenza riscontrabile in molteplici ambiti, essendo iniziata dal settore bancario, assicurativo e dell'intermediazione finanziaria³¹ per poi estendersi alle società per azioni e da queste ad altre configurazioni societarie e comunque collettive.

Per questo da più parti le norme in materia di definizione e adozione di assetti adeguati sono state considerate una limitazione alla libertà di impresa³². Indubbiamente, in un'ottica di bilanciamento di interessi contrapposti³³, i vincoli alla libera iniziativa economica richiesti e derivanti dall'adeguatezza organizzativa devono essere tali da non compromettere l'efficiente ed efficace gestione dell'impresa stessa. Ma in quali casi è auspicabile, se non

²⁸ Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d. lgs. 83 del 17 giugno 2022 di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1023 – c.d. Direttiva *Insolvency*) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il successivo 1° luglio e in vigore dal 15 luglio 2022 prevede un ampio ventaglio di opzioni sia risanatorie che liquidative per gli imprenditori sia commerciali che agricoli. Si noti che la distinzione codicistica tra le due tipologie di impresa viene a nostro avviso mantenuta anche in questa sede. È significativo al riguardo che la liquidazione giudiziale (ex fallimento) e il concordato preventivo continuino ad essere riservati all'imprenditore commerciale e testualmente preclusi all'imprenditore agricolo. Sulla perplessità di tale soluzione sia consentito il rinvio a M. AMBROSIO, *Il recepimento della direttiva Insolvency: verso nuove forme di prevenzione ed assistenza delle imprese agricole in crisi*, in *Diritto Agroalimentare*, 2022, 2, pp. 245-277.

²⁹ V. BUONOCORE, *ibid.*; ID., *La responsabilità dell'impresa tra libertà e vincoli*, in AA.VV., *La responsabilità dell'impresa*, Milano, 2006, p. 21 ss.

³⁰ E. GINEVRA, *ibid.*

³¹ G. SCOGNAMIGLIO, *Recenti tendenze in tema di assetti organizzativi degli intermediari finanziari (e non solo)*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, vol. LXIII 2010, p. 143.

³² Per tutti in tema G. MERUZZI, *L'adeguatezza degli assetti*, cit., p. 53.

³³ Già F. VASSALLI, *Le procedure concorsuali dalla legge fallimentare alla riforma*, in *I presupposti dell'apertura delle procedure concorsuali*, vol. I, Torino, 2013, p. 23 parla al riguardo di «un maturato convincimento della opportunità di estendere la tutela di interessi diversi da quelli dei creditori che si erano imposti all'attenzione del legislatore stesso».

necessario, porre dei limiti alla libertà d'impresa? E quali sono effettivamente le finalità dell'impresa?

3. L'evoluzione diacronica delle finalità d'impresa

Nelle economie precapitalistiche l'attività produttiva si collocava in un ordine sociale universalmente accettato e strutturalmente ben definito con diritti e doveri chiaramente esplicitati per tutte le parti in causa. «Ciò che non era approvato era però la rottura dell'ordine economico con l'acquisizione di profitti eccessivi mediante l'approfittamento di condizioni particolari di penuria o di bisogno delle controparti»³⁴. In altre parole, non si condannava la libertà di iniziativa nelle attività produttive a patto che essa non andasse a infrangere gli equilibri sociali esistenti.

A modificare tale stato di cose fu l'avvio delle attività mercantili e commerciali su ampia scala: attività, queste, ad alto rischio e ad altrettanto alti profitti, da molti viste come prodromiche al capitalismo industriale³⁵.

Il modello mercantilista, concomitante alla nascita dello Stato moderno, vuole che la crescita economica sia propugnata e incentivata dallo Stato che può, deve e vuole incoraggiare quelle attività economiche che rivestano interesse per il benessere nazionale. È alla fine del Settecento che l'affermarsi dell'ideale liberista manda in crisi queste convinzioni ed è Adam Smith a parlare della mano invisibile dei mercati, che generano uno sviluppo economico dai benefici effetti sociali non perché sia questo che essi si prefiggono con la loro azione, ma come effetto collaterale del perseguimento del proprio interesse personale inteso come massimizzazione dei profitti³⁶. Nel tempo a questa visione "estrema" o "pura" dell'economia di mercato si sono affiancate teorie mitigatrici³⁷.

³⁴ M. LIBERTINI, *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale dell'impresa* in *Riv. soc.*, 2009, 57, p. 3.

³⁵ A. ORSINI, *Le origini del capitalismo. Storia e interpretazioni*, Cosenza, 2008.

³⁶ All'impresa, quindi, viene chiesto soltanto di rispettare la legge dello Stato e di essere efficiente: gli aspetti e gli impatti sociali della sua attività non hanno importanza alcuna.

³⁷ Nella prima teoria lo Stato controlla l'economia nazionale e gestisce direttamente, tramite aziende di Stato e imprese pubbliche, alcuni settori produttivi, protegge alcune posizioni dominanti, finanzia e indirizza gli investimenti privati. Il mondo politico vede in tale modello una enfattizzazione del proprio ruolo, il mondo delle imprese lo considera favorevolmente in forza della protezione politica di cui si trova a godere, particolarmente nei periodi di crisi economica, quando lo Stato getta, per così dire, un salvagente al settore imprenditoriale.

Un'ulteriore teoria, che non propugna il superamento del sistema capitalistico, bensì un suo adeguamento dall'interno, è quella definibile "istituzionalistica"³⁸, in cui l'impresa si prefigge non solo lo scopo «di remunerare il capitale fornito dagli investitori, bensì quello, più ampio, di cooperare, insieme con le istituzioni pubbliche, al benessere della comunità (nazionale e locale) in cui l'impresa stessa è inserita»³⁹.

Quindi, se nella dicotomia etica-impresa vi è chi parla di «ossessionante richiamo all'etica»⁴⁰, nel momento storico presente l'attenzione verso la cura della salute pubblica, la salvaguardia dell'ambiente, la tutela dei lavoratori fanno sì che vi sia «una sempre crescente considerazione degli elementi di moralità e sostenibilità che possono introdursi nei rapporti di impresa»⁴¹.

Lo stesso papa Benedetto XVI si è espresso sull'argomento nell'enciclica *Caritas in veritate* sottolineando che «L'attività economica non può risolvere tutti i problemi sociali mediante la semplice estensione della 'logica mercantile' [...] si sta dilatando la consapevolezza circa la necessità di una più ampia 'responsabilità sociale' dell'impresa. [...] si va sempre più diffondendo il convincimento in base al quale la gestione dell'impresa non può tenere conto degli interessi dei soli proprietari della stessa, ma deve anche farsi carico di tutte le altre categorie di soggetti che contribuiscono alla vita dell'impresa: i lavoratori, i clienti, i fornitori dei vari fattori di produzione, la comunità di riferimento»⁴².

Vi è invece chi sostiene che lo Stato ricopra un ruolo complementare rispetto alle imprese: laddove il solo mercato si rivela non in grado di assolvere i propri compiti, lo Stato interviene "sulla base di un principio di sussidiarietà". In questa linea di pensiero, portata avanti dalla "teoria dell'economia sociale di mercato", lo Stato interviene sia per garantire l'effettiva presenza di una concorrenza in grado di scongiurare situazioni di monopolio sia nell'ambito dei beni pubblici essenziali, variabili di tempo in tempo e di Paese in Paese, ma in cui possono ragionevolmente rientrare la tutela dell'ambiente, la pubblica istruzione e l'assistenza sanitaria, i quali devono sottrarsi alla logica del profitto e ai meccanismi di mercato per essere garantiti ai cittadini nel rispetto del generale interesse pubblico.

Per una terza corrente di pensiero, invece, il sistema capitalistico è modificato dall'interno dalla costituzione di imprese basate sull'autogestione dei lavoratori che non perseguono come propria finalità la mera massimizzazione dei profitti. Questa ideologia cooperativistica si è rivelata insostenibile alla prova del mercato particolarmente per le attività ad alta intensità di capitale, ma anche qualora la complessità delle prassi operative richieda il venir meno della gestione collettivistica a favore della maggiore efficienza decisionale garantita da una struttura manageriale. Per la ricostruzione dei rapporti tra Stato e impresa il rinvio è sempre a M. LIBERTINI, *op. ult. cit.*

³⁸ In termini generali deve segnalarsi la sostanziale e tendenziale neutralità, sul piano teleologico, delle opzioni "impresa attività" e "impresa istituzione" (in questi termini G. COTTINO, *Contrattualismo e istituzionalismo [variazioni sul tema da uno spunto di Giorgio Oppo]*, in *Riv. soc.*, 2005, p. 693 ss.).

³⁹ M. LIBERTINI, *op. ult. cit.*, p. 15, che sottolinea come questa visione economica godesse di ampia diffusione all'inizio degli anni Quaranta, quando venne redatto il codice civile, salvo poi perdere di vigore una ventina di anni dopo, a discapito della teoria contrattualistica della società, in cui l'interesse sociale viene ricondotto all'interesse degli azionisti e degli investitori di una data realtà societaria.

⁴⁰ G. ROSSI, *Il conflitto epidemico*, Milano, 2003, p. 23.

⁴¹ Così da ultimo A. SCOTTI, *I codici di condotta tra mercato, impresa e contratto*, Milano, 2019, p. 41.

⁴² BENEDETTO XVI, *Caritas in veritate*, Città del Vaticano, 2009, e in particolare i par. 36, 37, 40. «Sempre meno le imprese, grazie alla crescita di dimensione ed al bisogno di sempre maggiori capitali, fanno capo a un imprenditore stabile che si senta responsabile a lungo termine, e non solo a breve, della vita e dei risultati della

Il differente impatto che l'attività d'impresa ha sul contesto sociale ha recentemente portato a intervenire sui commi 2 e 3 dell'art. 41 Cost.⁴³, significativamente modificati nell'ottica della salvaguardia della salute e dell'ambiente laddove ora si sancisce che l'iniziativa economica privata è libera, ma «non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana»⁴⁴ e ancora che «la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali»⁴⁵.

Da ciò conseguono due riflessioni.

La prima è che l'utilità sociale non si pone come obiettivo dell'attività imprenditoriale, ma costituisce per essa un limite invalicabile al pari del nocimento alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana⁴⁶. La seconda, che si collega alla visione per la quale le norme in materia di definizione e adozione di assetti adeguati costituirebbero una limitazione alla libertà di impresa, è che tale libertà può essere "indirizzata e coordinata" al fine di rispettare i nostri principi fondamentali così come previsto dalla Costituzione.

È difatti opportuno «puntualizzare che quelli economici non sono i soli interessi sottostanti ai rapporti giuridici, e che l'interesse economico deve talvolta cedere di fronte ad altre prevalenti esigenze. Ciò significa che l'ordinamento può dettare regole diverse da quelle che s'imporrebbero in base al mero interesse economico (e cioè leggi economiche) proprio perché

sua impresa, e sempre meno dipendono da un unico territorio. Inoltre la cosiddetta delocalizzazione dell'attività produttiva può attenuare nell'imprenditore il senso di responsabilità nei confronti dei portatori di interessi, quali i lavoratori, i fornitori, i consumatori, l'ambiente naturale e la più ampia società circostante, a vantaggio degli azionisti, che non sono legati a uno spazio specifico e godono quindi di una straordinaria mobilità».

⁴³ Sulla genesi e sull'attività di mediazione che hanno portato alla originaria formulazione dell'art. 41 si rimanda a G. MONTELLA, *Diritto della concorrenza e diritto costituzionale*, in A. CATRICALÀ et al., *Concorrenza, mercato e diritti dei consumatori*, Milano 2018, p. 94 e ss.

⁴⁴ Al riguardo per un inquadramento della norma in ambito civilistico si rimanda per tutti a C.M. BIANCA, *Diritto civile*, vol. 3, Milano 2019, p. 23.

⁴⁵ Tali integrazioni, più che modificare lo spirito del testo originario dell'art. 41, forniscono «una interpretazione evolutiva della norma. Una interpretazione che tenga conto anche dei principi del Trattato di Lisbona e, in particolare, della formula dell'art. 3, comma 3 del T.U.E.». In tal senso M. LIBERTINI, *Un nuovo testo per l'art. 41 Cost.?*, in *Aperta Contrada, L'art. 41 della Costituzione. Dossier*, Roma 2011, p. 29.

⁴⁶ «Il nuovo testo dell'art. 41 aggiunge un nuovo limite (a due facce: quella della salute e quella dell'ambiente) alla libertà di iniziativa economica privata, aggiuntivo a quelli dell'utilità sociale, della sicurezza, della libertà e della dignità umana. L'intervento, coerente con il principio "non arrecare danni significativi", che ispira, tra l'altro, le iniziative "Next Generation EU" e il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ripropone il tradizionale concetto di ambiente come limite». Così G. SANTINI, *Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *Forum di Quaderni Costituzionali. Rassegna*, 25 giugno 2021, p. 471.

può tener conto di altri interessi (ad es.: difesa dell'ambiente naturale)»⁴⁷. Al contempo, la tutela della sicurezza, della libertà e della dignità umana vanno a configurare una nuova fattispecie di “controllo corretto” rispondente all'evoluzione dei diritti della personalità. E così anche le norme per la tutela dell'ambiente conoscono una evoluzione pari, se non maggiore, che «supera l'idea per cui le attività antropiche debbano tener conto delle esigenze ecologiche, e delinea una nuova concezione nella quale all'ambiente stesso è riconosciuta una potenzialità “per lo sviluppo»⁴⁸.

Si va quindi oltre «quell'oligarchia finanziaria che riesce a condizionare l'attività legislativa»⁴⁹ per scoprire, nella norma novellata «l'io, la persona, l'*Humanitas*»⁵⁰.

4. Una recente prospettiva: la responsabilità sociale d'impresa

Da tempo si parla di responsabilità sociale di impresa, intendendo con ciò che quest'ultima, pur avendo normalmente come obiettivo primario e ragion d'essere il conseguimento di un profitto, non può non prendere in considerazione l'impatto della propria attività sul piano sociale e ambientale, adottando di conseguenza comportamenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla corretta gestione delle risorse naturali, che sovente portano alla fidelizzazione di consumatori e finanziatori. Così «il volontario assoggettamento dell'impresa a condotte di responsabilità sociale è strumentale ad una valorizzazione dell'efficienza produttiva, visto che i terzi che entrano in contatto con l'impresa tendono a privilegiare, accanto

⁴⁷ In questo senso testualmente già C.M. BIANCA, *op. cit.*, Milano 2019, p. 31. Dalla visione del costituzionalista si era puntualizzato che «Una Costituzione che accoglie l'apertura del mercato, dunque, non deve affatto rinunciare a regolarlo. Ma non deve dimenticare che esso deve esser regolato per la tutela di tutti gli interessi costituzionali puntualmente identificati e assicurando il contemperamento di tutte le libertà individuali in gioco. Per dare una dimensione giuridica al mercato è indispensabile restare all'interno del quadro costituzionale e quindi negare l'autosufficienza di regole del tutto impermeabili agli altri indici o valori che caratterizzano l'ordinamento nella sua globalità». In questo senso F. CINTIOLI, *L'art. 41 della Costituzione tra il paradosso della libertà di concorrenza e il “diritto della crisi”*, in *Percorsi costituzionali*, II, 1, 2009, p. 91 e ss.

⁴⁸ G. SANTINI, *ibid.*

⁴⁹ L. AVITABILE, *L'uso del diritto*, in AA.VV., *Direitos Humanos, priedade intelectual e desenvolvimento*, São Paulo, 2013, p. 30.

«La tecnologia che, legata alla finanza, pretende di essere l'unica soluzione dei problemi, di fatto non è in grado di vedere il mistero delle molteplici relazioni che esistono tra le cose, e per questo a volte risolve un problema creandone altri», così papa Francesco nell'enciclica *Laudato si'*.

⁵⁰ L. AVITABILE, *ibid.*

«L'orientamento dell'economia ha favorito un tipo di progresso tecnologico finalizzato a ridurre i costi di produzione in ragione della diminuzione dei posti di lavoro, che vengono sostituiti dalle macchine. È un ulteriore modo in cui l'azione dell'essere umano può volgersi contro sé stesso», prosegue papa Francesco nella sua enciclica *Laudato si'*.

alla qualità del servizio o del prodotto, anche l'adozione di atti e comportamenti conformi a valori socialmente condivisi, che diviene nella percezione generale una componente della esattezza giuridica della prestazione»⁵¹.

Si è rilevato che l'impresa sarà disponibile a rispettare regole etiche⁵² di correttezza a condizione che siano state trasfuse in norme giuridiche di condotta, assistite da sanzioni efficaci, ovvero, piuttosto che direttamente sussumibili in un modello comando/divieto, rafforzate da meccanismi di incentivazione; a ciò va aggiunto, quanto ad un ulteriore aspetto più oggettivamente percepibile rispetto al vantaggio reputazionale, che le c.d. *best practices* agevolano il risparmio di oneri transattivi al momento della conclusione del contratto e il contenimento di situazioni patologiche da inadempimento, contemperando così il costo che l'impresa affronta dotandosi di codici di condotta⁵³.

Da tempo l'Unione Europea si è dichiarata a favore della Responsabilità Sociale di Impresa definendola come «l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate»⁵⁴. Per i vertici europei la Responsabilità Sociale di Impresa non va normata attraverso strumenti giuridici; si tratta piuttosto di un processo politico su base volontaria per il quale è auspicabile, e anzi indispensabile, la partecipazione delle imprese. «Si tratta di un quadro politico per le iniziative nuove o esistenti in materia di RSI delle grandi imprese, delle PMI e delle parti interessate, non di uno strumento giuridico che deve essere sottoscritto dalle imprese, dalla Commissione o da un'autorità pubblica, ma di un processo politico destinato a promuovere l'idea della RSI nelle imprese europee»⁵⁵.

La Commissione, nel ricordare che le prassi improntate alla Responsabilità Sociale di Impresa non sono la panacea di tutti i mali e non possono (e non devono) sostituirsi all'azione dei

⁵¹ A. SCOTTI, *op. cit.*, p. 55.

⁵² Vi è chi presume che l'appellativo di "etica" spetti soltanto all'impresa attiva in un settore di particolare valore sociale; vi è chi, invece, ritiene che, prescindendo dal settore merceologico di appartenenza, sia etica l'impresa che, sempre operando in un'ottica di massimizzazione del profitto, cerchi di coniugare tale profitto con una reputazione economica e commerciale positiva, basata sull'adozione di *best practices* di interesse sociale.

⁵³ M. LIBERTINI, *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale d'impresa*, cit. pp. 23 e 29.

⁵⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale – *Il partenariato per la crescita e l'occupazione: Fare dell'Europa un polo di eccellenza in materia di responsabilità sociale delle imprese*, Bruxelles, 22 marzo 2006 [COM(2006)136].

⁵⁵ *Ibid.*

pubblici poteri, sottolinea però che esse di fatto contribuiscono al conseguimento di tutta quella serie di obiettivi di interesse pubblico sui quali ci siamo già in precedenza soffermati e che vengono qui esaminati in dettaglio fino a includere una maggiore integrazione tra mercati del lavoro e una più pervasiva coesione sociale, gli investimenti a favore di quella formazione permanente che si rivela imprescindibile nell'economia globale della conoscenza, la promozione della salute pubblica, la salvaguardia dell'ambiente grazie a un più razionale utilizzo delle risorse naturali e a maggiori investimenti nell'ecoinnovazione e quindi, in ultima analisi, un maggiore rispetto dei diritti umani che costituiscono un valore fondante della civiltà europea⁵⁶.

In tale visione non sono più quindi gli *shareholders* a costituire il focus dell'attività dell'impresa bensì gli *stakeholders*⁵⁷, termine assai ampio che designa i portatori di interesse, travalicando i confini della singola impresa e delle imprese ad essa collegate da rapporti lavorativi e finanziari, per andare a includere i consumatori, il pubblico e le comunità – locali, nazionali o sovranazionali che siano fino a includere le generazioni future.

Ora vi è chi reputa che l'attenzione data agli *stakeholders* sia dovuta a un semplice meccanismo di aggiustamento voluto dai mercati che vi ravvisano, sul lungo termine, dei benefici per se stessi superiori a quelli che si avrebbero con la mera massimizzazione dei profitti, mentre un'altra corrente di pensiero ritiene, più plausibilmente, che al di là delle linee di indirizzo politico tracciate dall'Unione Europea e della auspicata adesione volontaria delle imprese a tali indicazioni, sia necessario un intervento normativo in materia da parte delle istituzioni:

⁵⁶ Nella stessa sede la Commissione riassume così la valenza sociale ed etica della Responsabilità Sociale di Impresa e il suo forte impatto sulla comunità in cui viene adottata: «La responsabilità sociale delle imprese (RSI) ci concerne perché riflette i valori fondamentali della società in cui desideriamo vivere. Essa concerne le singole imprese, grandi o piccole, che possono migliorare le loro prestazioni economiche, ambientali e sociali a breve e lungo termine grazie a prodotti e servizi innovativi, nuove competenze e l'impegno delle parti interessate. Concerne coloro che lavorano per o nelle imprese, per i quali può contribuire a creare un ambiente di lavoro più gratificante e motivante. Concerne i clienti delle imprese, i consumatori che danno un'importanza crescente alle credenziali sociali e ambientali dei prodotti e servizi che acquistano. Concerne le comunità locali in cui operano le imprese, che desiderano che esse condividano i loro valori e le loro preoccupazioni. Concerne gli investitori che ritengono che siano necessario incoraggiare un comportamento responsabile da parte delle imprese. Concerne chi vive in altre parti del mondo e si aspetta che le imprese stabilite in Europa abbiano un comportamento conforme ai valori e ai principi europei e internazionali. Concerne infine i nostri figli e le generazioni future che sperano di vivere in un mondo rispettoso dell'uomo e della natura».

⁵⁷ Da un'impostazione civilistica si è evidenziato che «L'idea, propria di una concezione rigorosamente normativa, secondo la quale il giurista non deve avere riguardo ai fenomeni della vita sociale perché questi interessano solo come presupposti per l'applicazione delle norme giuridiche, dimentica che il diritto esiste esclusivamente in funzione degli interessi umani regolati». Così testualmente C.M. BIANCA, *op. cit.*, p. 21.

«L'impresa potrà comportarsi in modo eticamente eccellente solo se i relativi comportamenti si siano tradotti in norme giuridiche di condotta, e queste siano assistite da sanzioni efficaci, che ne assicurino il rispetto da parte di tutte le imprese concorrenti, operanti in un certo mercato»⁵⁸. E ancora: «Quello della Responsabilità Sociale dell'Impresa è un problema giuridico, che non può essere risolto sul piano etico»⁵⁹ ma su cui assai probabilmente si potrebbe intervenire tramite «l'adozione dei c.d. 'checks and balances', cioè l'introduzione di un meccanismo equilibrato all'interno dell'impresa di 'pesi e contrappesi' che coniughi l'esigenza di evitare comportamenti immorali, da un lato, e consenta una gestione imprenditoriale efficiente, dall'altro»⁶⁰.

Anche i consumatori, che delle imprese costituiscono la controparte sul mercato, improntano il proprio orientamento, nell'acquisto di beni e servizi, tanto alle considerazioni di natura economica che alla valutazione etica dell'operato delle imprese. Così l'impressione di virtuosità che una impresa è in grado di trasmettere al pubblico viene ad avere ricadute positive di natura economica⁶¹.

Ci si era già chiesti se un comportamento imprenditoriale orientato al rispetto dei principi etici fosse «un ulteriore vincolo alla gestione oppure una opportunità. Prende sempre più corpo l'opinione che un comportamento etico sia la migliore strategia economica nel medio-lungo termine, nel senso che essa consente la massimizzazione delle opportunità di crescita e di redditività, in un contesto caratterizzato da un elevato consenso sociale: ciò in quanto l'impresa evidenzia in tale *habitat* una maggiore capacità di creare e distribuire valore non soltanto per gli azionisti (i c.d. *shareholders*), ma anche per una categoria più ampia di soggetti (i c.d. *stakeholders*)»⁶². Gli amministratori sarebbero quindi chiamati a «ponderare i diversi interessi di cui i soci sono portatori e, auspicabilmente, di comporli, anche se del caso tenendo conto di altri interessi»⁶³ in un'ottica, come vedremo, di sviluppo socialmente sostenibile⁶⁴.

⁵⁸ M. LIBERTINI, *op. ult. cit.*, p. 25.

⁵⁹ S. SCOTTI CAMUZZI, *Rileggendo "Recenti mutamenti nella struttura e nella gerarchia dell'impresa" di Luigi Mengoni*, in *Riv. soc.*, 2008, vol. 2/3.

⁶⁰ C. IMBRIANI in *Le relazioni tra cultura giuridica e cultura economica*, in C. ANGELICI (a cura di), *La formazione del giurista*, Atti del Convegno. Roma 2 luglio 2004, Roma, 2005, p. 65.

⁶¹ A. SCOTTI, *op. cit.*, pp. 42-43.

⁶² C. IMBRIANI, *op. cit.*, p. 63.

⁶³ G. GUIZZI, *Appunti in tema di interesse sociale e governance bancaria*, in *Riv. dir. comm.*, 2017, I, p. 245.

⁶⁴ N. CUCARI, *Lo shareholder engagement negli studi di corporate governance*, Milano, 2018, p. 31: «Un'impresa sostenibile è tale se risulta in grado di contemperare tutti gli interessi in gioco, siano essi degli azionisti di

5. La sostenibilità come nuovo paradigma dello sviluppo economico

Una delle più organiche definizioni di sostenibilità è fornita dall'ONU: «Fare di più e meglio con meno, aumentando i benefici in termini di benessere tratti dalle attività economiche, attraverso la riduzione dell'impiego di risorse, del degrado e dell'inquinamento nell'intero ciclo produttivo, migliorando così la qualità della vita. Ciò coinvolge *stakeholders* differenti, tra cui imprese, consumatori, decisori politici, ricercatori, scienziati, rivenditori, mezzi di comunicazione e agenzie di cooperazione allo sviluppo. È necessario per questo un approccio sistematico e cooperativo tra soggetti attivi nelle filiere, dal produttore fino al consumatore»⁶⁵.

Proprio in considerazione degli impatti sociali e ambientali dell'attività d'impresa l'Unione Europea ha adottato nel 2014 la Direttiva 2014/95/UE, meglio nota con l'acronimo NFRD (*Non Financial Reporting Directive*). Tale misura, recepita nell'ordinamento italiano con il d. lgs. 254 del 30 dicembre 2016, ha introdotto l'obbligo di «comunicare le pertinenti informazioni non finanziarie per fornire agli investitori e alle altre parti interessate un quadro più completo su sviluppo, prestazioni, posizione e impatto della propria attività» per «le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500, ossia circa 11.000 soggetti in ambito europeo»⁶⁶.

La comunicazione di informazioni di carattere non finanziario è stata «ritenuta da alcuni la prima presa d'atto del legislatore della centralità della sostenibilità dell'attività d'impresa e, quindi, un principio di riconoscimento positivo della responsabilità sociale di impresa»⁶⁷.

Le informazioni non finanziarie richieste includono un'analisi del proprio modello aziendale, delle politiche, dei risultati, dei principali rischi e indicatori chiavi di prestazione, ivi comprese:

- le informazioni in materia ambientale;
- gli aspetti sociali e attinenti ai dipendenti;

maggioranza, ovvero di minoranza, degli *stakeholders* interni, ovvero di quelli esterni, del profitto, ovvero della sopravvivenza».

⁶⁵ Preambolo all'obiettivo 12 dell'Agenda 2030 dell'ONU.

⁶⁶ Citazioni dal Testo UE di presentazione della Direttiva 95/2014 relativa alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di imprese e gruppi di grandi dimensioni.

⁶⁷ A. SCOTTI, *op. cit.*, p. 58.

- il rispetto dei diritti umani;
- la lotta alla corruzione attiva e passiva.

Qualora le imprese non avessero intrapreso alcuna misura in tali ambiti, il report avrebbe dovuto segnalarne le motivazioni secondo il principio del *comply or explain*.

La direttiva ha però indotto un numero ben maggiore di imprese a redigere, pur senza esserne obbligate, un bilancio di sostenibilità, vuoi perché si trattava di aziende operanti in filiera con strutture tenute a farlo, vuoi per beneficio reputazionale legato al proprio impegno per la sostenibilità, vuoi perché si prevedeva che vi potesse essere un ampliamento normativo delle imprese chiamate a tale adempimento.

Nel 2018 l'Unione Europea ha lanciato un *Action plan on sustainable finance* richiedendo all'economia di ridurre il proprio impatto ambientale. Il mercato dei fondi ha recepito il richiamo nel 2019 introducendo il regolamento SFDR – *Sustainability Financial Disclosure Regulation* – che obbliga l'integrazione dei fattori ESG (*Environmental, Social, Governance*) nei prodotti finanziari offerti al pubblico⁶⁸.

Il 21 aprile 2021 la Commissione Europea ha adottato la proposta di direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità o CSRD (*Corporate Sustainability Reporting Directive*) per modificare l'attuale quadro normativo in materia di Reporting Non Finanziario. Essa è stata successivamente approvata dal Consiglio Europeo che nel comunicato stampa del 24 febbraio 2022 ha riportato, sempre in un comunicato stampa, le parole del Ministro francese per l'economia *Bruno Le Maire*: «Finito il *greenwashing*⁶⁹. Oggi l'Europa fissa le future norme di riferimento di carattere non finanziario, con esigenza e in linea con le nostre ambizioni ambientali e sociali».

Con tale proposta si accresce il numero dei soggetti coinvolti in ciò che muterà significativamente denominazione da “reporting non finanziario” a “reporting di sostenibilità”⁷⁰.

⁶⁸ In tema si rinvia, tra l'altro, a C. BUSCO *et al.*, *Disclosure non finanziaria e misurazione degli impatti sociali: profili teorici, prime evidenze empiriche e prospettive future*, Torino, 2020.

⁶⁹ L'impegno ecologico formale e di facciata.

⁷⁰ La nuova reportistica riguarderà tutte le grandi imprese europee con più di 250 dipendenti, un fatturato superiore ai 50 milioni di euro e un bilancio annuo superiore ai 43 milioni, che siano o meno quotate in borsa. Saranno tenute a presentarla anche tutte le imprese quotate in borsa con l'unica eccezione delle microimprese con meno di dieci dipendenti e un fatturato inferiore ai 2 milioni di euro. Per le piccole e medie imprese l'obbligo scatterà dal 2026 con riferimento ai dati del 2024. Così facendo la platea delle imprese coinvolte passerà da 11.000 a 50.000.

La proposta di direttiva contiene inoltre:

- un principio di rendicontazione della catena di approvvigionamento, in quanto nei bilanci andranno a confluire dati relativi ai fornitori che dovranno quindi adottare misure di sostenibilità per poter lavorare in filiera;
- l'invito alle stazioni appaltanti a includere criteri premiali per le imprese che produrranno attestazioni delle proprie attività in ambito di sostenibilità;
- l'obbligo di certificazione delle informazioni comunicate sulla sostenibilità⁷¹;
- la richiesta di requisiti più dettagliati e standardizzati sulle informazioni che le imprese devono comunicare;
- la migliore accessibilità delle informazioni, che andranno pubblicate in una sezione *ad hoc* delle relazioni sulla gestione redatte dalle imprese.

Il 21 giugno 2022 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sulla direttiva relativa alla **comunicazione societaria sulla sostenibilità**, dichiarando in un comunicato stampa che «L'obiettivo della proposta è quello di **colmare le lacune nelle norme vigenti** in materia di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, che erano di qualità insufficiente per consentire agli investitori di tenerne debitamente conto. Tali lacune ostacolano la transizione verso un'economia sostenibile»⁷².

Ci si propone quindi che, a tendere, tutte le imprese, ivi incluse le PMI, rendano accessibili le proprie informazioni in modo efficace ai partner finanziari o commerciali. Ciò contribuirà ad avere un accesso più semplice e agevole a investimenti e finanziamenti e rappresenterà al contempo un passo fondamentale nella transizione verso un'economia sostenibile.

⁷¹ Informazioni e dati contenuti nella reportistica dovranno essere certificati da un revisore o da un certificatore indipendente accreditato che sarà inoltre garante della conformità delle informazioni sulla sostenibilità ai principi di certificazione adottati dall'Unione.

⁷² L'accordo politico provvisorio prevede l'applicazione in tre fasi del regolamento:

- 1° gennaio 2024 per le imprese già soggette alla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario;
- 1° gennaio 2025 per le grandi imprese attualmente non soggette alla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario;
- 1° gennaio 2026 per le PMI quotate, gli enti creditizi piccoli e non complessi e le imprese di assicurazione captive. Tenendo conto delle specificità delle PMI quotate, per esse sarà possibile una deroga (*opt-out*) durante un periodo transitorio, il che vuol dire che saranno esentate dall'applicazione della direttiva fino al 2028.

In una Nota di Aggiornamento del 21 dicembre 2021 Confindustria si è espressa sui lavori in corso in materia di reportistica di sostenibilità dichiarando che «l’attenzione agli impatti ambientali e sociali è divenuto un fattore chiave di competitività» e che investire in processi e attività sostenibili costituisce una forte leva a sostegno dei processi di internazionalizzazione.

Il tessuto economico italiano è formato in larghissima parte da PMI⁷³, che stanno acquisendo una consapevolezza e una familiarità sempre maggiore delle tematiche della sostenibilità a tutti i livelli e della necessità di “pensare globale”. Se operanti nelle filiere delle multinazionali e delle grandi imprese, infatti, esse sono già chiamate a dimostrare il rispetto di determinati standard in materia di sicurezza sul lavoro e di certificazioni ambientali, di formazione del personale e di rispetto dei diritti umani.

Molto opportunamente il documento di Confindustria sottolinea l’importanza del c.d. “principio della doppia materialità”, ossia il fatto che la reportistica deve contenere le informazioni necessarie a far comprendere in che modo le questioni di sostenibilità incidano su una data impresa e in che modo tale impresa, con la propria attività, incida su persone e ambiente.

Questo è, a nostro avviso, uno degli snodi nevralgici del dibattito sulla sostenibilità e rappresenta una nuova frontiera negli assetti organizzativi di cui si deve dotare un’impresa. Quando lo stesso bilancio – documento che riassume in sé le informazioni di natura contabile e patrimoniale – può dover essere integrato da una reportistica non finanziaria ma di sostenibilità, occorre che anche gli assetti di cui una impresa si dota, spingendosi oltre il dato organizzativo, amministrativo e contabile, tengano conto delle questioni inerenti a questa nuova frontiera.

In tema di sostenibilità è inoltre opportuno menzionare brevemente il pacchetto di iniziative strategiche avviato dall’Unione Europea alla fine del 2019⁷⁴ al fine di favorire una transizione verde con l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 trasformando al contempo l’Unione “in una società equa e prospera con un’economia moderna e competitiva”.

⁷³ In Italia circa l’85% delle imprese ha fatturato inferiore ai 10 milioni di euro e in oltre il 60% dei casi il capitale di rischio appartiene a un’unica famiglia, costituendo così un esempio di ciò che è definibile “capitalismo familiare”. Al riguardo già P. VELLA, *L’allerta nel codice della crisi e dell’insolvenza alla luce della direttiva (UE) 2019/1023*, in *Il caso.it*, 24 luglio 2019, p. 29.

⁷⁴ 11 dicembre 2019, COM(2019) 640 final.

Questa serie di iniziative – il c.d. *Green Deal* europeo – adotta un approccio olistico e intersettoriale in settori strategici fortemente interconnessi e aventi impatti sul clima e sull’ambiente con iniziative riguardanti energia, trasporti, industria, finanza sostenibile e agricoltura⁷⁵.

Infine la Commissione Europea ha presentato, il 14 luglio 2021, un articolato pacchetto di proposte denominato “Pronti per il 55%” (*Fit for 55%*), nell’intento di allineare la normativa vigente in materia di clima ed energia al nuovo obiettivo di riduzione, entro il 2030, delle emissioni nette⁷⁶ di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990, nella prospettiva della neutralità climatica entro il 2050.

6. Ambiente, sostenibilità e impegno internazionale

All’attenzione data da ormai quasi un decennio dall’Unione Europea ai temi della sostenibilità e dell’economia *green* hanno fatto eco molte voci levatesi dalle più alte autorità religiose, politiche e morali, da organismi internazionali, da agenzie di cooperazione e da organizzazioni non governative.

Già nel 1971 papa Paolo VI, parlando alla FAO, aveva evidenziato la possibilità che l’essere umano, attraverso «uno sfruttamento sconsiderato della natura (...) rischia di distruggerla e di essere a sua volta vittima di siffatta degradazione» sottolineando «l’urgenza e la necessità di un mutamento radicale nella condotta dell’umanità», perché «i progressi scientifici più straordinari, le prodezze tecniche più strabilianti, la crescita economica più prodigiosa, se non sono congiunte ad un autentico progresso sociale e morale, si rivolgono, in definitiva, contro l’uomo».

Riprendendo le parole del suo predecessore, papa Francesco ha emanato nel 2015 l’enciclica *Laudato si’* “sulla casa comune”, in cui il pontefice rivolge un invito pressante «a rinnovare il dialogo sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del pianeta (...) che ci unisca tutti, perché la sfida ambientale che viviamo, e le sue radici umane, ci riguardano e ci toccano tutti». In tema di sviluppo sostenibile, il pontefice auspica che si possa al più presto «adottare un modello

⁷⁵ Sulla transizione ecologica dell’agricoltura e sulle nuove frontiere delle scelte europee si rinvia a S. MASINI, “*Transizione ecologica*” dell’agricoltura, in *Diritto agroalimentare*, 2022, 1, pp. 45-66, ove viene approfondito il tema dei “*legami inscindibili tra persone sane, società sane e un pianeta sano*”.

⁷⁶ Emissioni previa deduzione degli assorbimenti.

circolare di produzione che assicuri risorse per tutti e per le generazioni future, e che richieda di limitare al massimo l'uso delle risorse non rinnovabili, moderare il consumo, massimizzare l'efficienza dello sfruttamento, riutilizzare e riciclare».

La drammaticità della situazione a livello globale trova riscontro nell'Agenda 2030 dell'ONU⁷⁷, in cui vengono individuati 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)⁷⁸ e che riporta, nella sezione "Fatti e cifre" dell'obiettivo 12, un'allarmante previsione: «Se la popolazione mondiale raggiungesse 9,6 miliardi all'anno entro il 2050, servirebbero tre pianeti per soddisfare la domanda di risorse naturali necessarie a sostenere gli stili di vita attuali».

Gli obiettivi dell'Agenda 2030 trovano il forte appoggio della Banca Mondiale⁷⁹, che ha fornito un fattivo contributo già dal momento dell'individuazione e dell'elaborazione degli SDGs, condividendo con l'ONU il duplice obiettivo di porre fine alla povertà e di costruire in modo sostenibile una prosperità condivisa, e del Fondo Monetario Internazionale, che sostiene l'agenda di sviluppo sostenibile attraverso supporto mirato alle politiche nazionali.

Auspiciando che si possa «entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo»⁸⁰, l'ONU, sempre

⁷⁷ Per un approfondimento in tema si rinvia a T.A. TSALIS, *et al.*, "New challenges for corporate sustainability reporting: United Nations' 2030 Agenda for sustainable development and the sustainable development goals", in *Corporate Social Responsibility and Environmental Management* 27.4 (2020): 1617-1629. Sullo scenario futuro in tema di sostenibilità cfr. P. LACY *et al.*, *Developing strategies and leaders to succeed in a new era of sustainability: Findings and insights from the United Nations Global Compact-Accenture CEO Study*, in *Journal of Management Development*, 2012 e D.E. DE LANGE, *Sustaining sustainability in organizations*, in *Journal of Business Ethics*, 2012, pp. 151-156.

⁷⁸ Tra gli intenti di carattere generale legati al tema del presente lavoro, si rimanda al Preambolo all'obiettivo 8 ("Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti"), ove si afferma che «Una crescita economica sostenibile richiederà alle società di creare condizioni che permettano alle persone di avere posti di lavoro di qualità, che stimolino le economie e al tempo stesso non danneggino l'ambiente», e ancora, al punto 8.4, laddove si dice che occorre «migliorare progressivamente, entro il 2030, l'efficienza globale nel consumo e nella produzione di risorse e tentare di collegare la crescita economica dalla degradazione ambientale».

⁷⁹ Come riferisce R. PELEGGI, *Il Contract Farming. Contributo per un dialogo interdisciplinare*, Napoli 2020, p. 152: «Per gli economisti della Banca Mondiale, invece, la capacità di resilienza degli Stati deve essere sviluppata attraverso una strategia di spesa pubblica orientata a raggiungere, nel medio-lungo termine, una serie di obiettivi 'green' e di sostenibilità ambientale tra cui la drastica riduzione dell'utilizzo di combustibili fossili, l'efficienza energetica degli edifici esistenti, la produzione di energia rinnovabile, la bonifica di terreni inquinati, infrastrutture di trasporto sostenibili, che serviranno anche a creare nuova occupazione e a contrastare la povertà».

⁸⁰ Obiettivo 12.5.

nell'obiettivo 12, dà un forte *endorsement* alle misure poste in essere dall'Unione Europea in materia di reporting non finanziario:

«12.6 Incoraggiare le imprese, in particolare le grandi aziende multinazionali, ad adottare pratiche sostenibili e ad integrare le informazioni sulla sostenibilità nei loro resoconti annuali.

12.7 Promuovere pratiche sostenibili in materia di appalti pubblici, in conformità alle politiche e priorità nazionali».

A fronte della complessa situazione mondiale, viene meno l'ottica della massimizzazione del profitto a tutti i costi in favore di un benessere duraturo, inclusivo e sostenibile, laddove il progresso tecnologico arreca benefici non solo sul breve, ma anche sul medio e lungo termine e gli assetti organizzativi non comportano soltanto una espansione o un efficientamento aziendale ma costituiscono anche una forma di tutela sociale degli *stakeholders* attraverso l'emersione tempestiva dei segnali di crisi finché essi sono gestibili e riconducibili nell'alveo della normale operatività. Si può ben dire che «oggi la 'realtà' è rappresentata dai luoghi della speculazione finanziaria, delle banche, degli investitori», ma spetta «al giurista il dovere di proiettarsi in una dimensione di apertura ad una geografia non riconducibile allo spazio esageratamente localizzato e determinato esclusivamente dal potere monetario»⁸¹.

⁸¹ L. AVITABILE, *op. cit.*, p. 31.